

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi richiama:

- il regolamento (UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») che sottolinea, in particolare, l'importanza dei vaccini come strumento per la prevenzione, la lotta e l'eradicazione delle malattie degli animali, tra le quali la febbre catarrale degli ovini (Allegato II);
- il regolamento (UE) 2018/1882 della commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate disposizioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie a categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che presentano un rischio significativo per quanto riguarda la diffusione di tali malattie;
- il regolamento delegato (UE) 2020/687 della commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- il regolamento delegato (UE) 2020/689 della commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti, che identifica la febbre catarrale degli ovini quale malattia di categoria C, oggetto di programmi facoltativi di eradicazione;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della commissione del 15 aprile 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate;
- il regolamento delegato (UE) 2023/361 della commissione del 28 novembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le norme per l'uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 concernente le disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53;
- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio, del 9 marzo 2016, ed in particolare l'articolo 13 (Programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie);
- il decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 220 concernente le disposizioni integrative e

correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, n. 134, 135 e 136, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

- il decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023 “Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)”;
- il decreto del Ministero della Salute del 27 gennaio 2025 “Modifiche al decreto 7 marzo 2023, concernente il manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)”;
- l'art. 9 della Costituzione che sancisce che la Repubblica “Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”;
- il piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del portale del Ministero della salute;
- il documento dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) “Urgent advice on Lumpy Skin Disease” del 13 gennaio 2015 che riporta che la vaccinazione ha un impatto maggiore nella riduzione della diffusione del virus LSD rispetto a qualsiasi politica di abbattimento e che quando la vaccinazione è applicata in modo uniforme, raggiungendo il 95% degli allevamenti vaccinati con il 75% degli animali vaccinati effettivamente protetti, sia l'abbattimento totale che quello parziale portano a una probabilità simile di eradicazione dell'infezione;
- la lettera indirizzata al Ministro della salute, prot. n. 5282/SAN del 18/07/2025, avente come oggetto “Condizioni di movimentazione animali vivi e misure di contenimento con la Francia e gli Stati confinanti – Bluetongue e LSD” in cui l'Assessore alla Sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, porta all'attenzione la gravità della situazione legata ai focolai di dermatite nodulare contagiosa (LSD) già presenti in Francia e in territori prossimi al confine italiano e in costante avvicinamento al territorio valdostano evidenziando, nel contempo, che le attuali misure comunitarie di contenimento che richiedono l'eradicazione della malattia sul territorio tramite abbattimento dei capi, se applicate al nostro territorio, andrebbero a compromettere l'esistenza stessa delle nostre tre razze autoctone che esprimono numeri così esigui da rasantare, in alcuni casi, l'estinzione;
- il resoconto della riunione della Unità di crisi centrale tenutasi il 22 luglio 2025, nella quale è stata confermata dal Centro di riferimento nazionale per le malattie esotiche (CESME) presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise (IZSAM) l'interessamento di parte del territorio della Regione Valle d'Aosta all'interno dell'areale di sorveglianza di 50 km di un focolaio francese di Lumpy skin disease, la volontà condivisa espressa dalla Regione, di chiedere alla Commissione europea la fornitura dalla Banca Vaccini Europea delle dosi necessarie per vaccinare l'intero patrimonio bovino della nostra Regione ed è stato chiesto agli uffici competenti di elaborare un piano di vaccinazione ufficiale dettagliato da sottoporre alla valutazione del CESME e della Commissione Europea;
- la nota prot. n. 5352/SAN del 22/07/2025 inviata a tutti i rappresentanti del mondo sanitario, allevatorio e della trasformazione lattiero-casearia con cui sono state si condivise, a titolo preventivo, alcune disposizioni per il contenimento della dermatite nodulare contagiosa da applicare nei comuni non ancora inseriti nelle zone di sorveglianza, tra si sottolinea l'importanza di ridurre al minimo le movimentazioni di capi bovini e di persone tra differenti stabilimenti/alpeggi, di aumentare le misure di biosicurezza e di mettere in atto, di propria iniziativa, quale misura di protezione indiretta l'applicazione di trattamenti insetticida;

- il provvedimento dirigenziale n. 4094 del 23/07/2025 “Istituzione della zona di sorveglianza nei comuni di Courmayeur, La Thuile e Pré-St-Didier per la presenza di focolai di dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease) in Francia”;
- la lettera indirizzata al Ministro della salute, prot. n. 5419/SAN del 24/07/2025, avente come oggetto “Richiesta urgente di deroga all’abbattimento totale in caso di focolaio di LSD in Valle ‘Aosta” in cui l’Assessore alla Sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, chiede l’intervento del Ministro affinché, in caso di focolaio nella Regione Valle d’Aosta, sia valutata la possibilità di ottenere una deroga alle attuali disposizioni, consentendo l’abbattimento unicamente dei capi malati, preservando così gli animali sani e salvaguardando un patrimonio zootecnico unico e insostituibile;
- la nota del Ministero della salute DGSA prot. n. 21806 del 24/07/2025 recante “Regulation 2023/361 Official vaccination plan for the prevention and control of Lumpy skin disease in Italy” con la quale il Ministero ha inviato alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 6 comma 4, lettera a, le informazioni preliminari di cui all’Allegato IV del Regolamento delegato (UE) 2023/361 per la fornitura dalla Banca Vaccini Europea delle dosi necessarie per vaccinare il patrimonio bovino della Regione Valle d’Aosta;
- la nota prot. n. 5421/SAN del 25/07/2025 recante “Inoltre provvedimento dirigenziale 4094 del 23 luglio 2025 di istituzione zona di sorveglianza a seguito della conferma di focolai di Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease) in Francia nei comuni di Courmayeur, La Thuile e Pré-Saint-Didier e comunicazione dell'estensione della zona di sorveglianza ai comuni di Morgex, La Salle, Avise, Arvier, Valgrisenche, Introd, Rhemes-Saint-Georges, Rhemes-Notre-Dame, Saint-Nicolas, Saint-Pierre e Saint-Rhemy-en-Bosses”;
- la nota dell’Associazione A.Na.Bo.Ra.Va. prot. n 5605/SAN del 31/07/2025 con la quale, considerata la necessità di dare attuazione al piano vaccinale nei confronti della Dermatite nodulare contagiosa (DNC) o Lumpy skin disease (LSD), l’Associazione mette a disposizione 15 veterinari e ne illustra i costi, che saranno rendicontati nell’ambito delle risorse previste nel programma di consulenza zootecnica aziendale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1506 del 25 novembre 2024, recante “Approvazione dei programmi di assistenza zoiatrica veterinaria e di consulenza zootecnica aziendale presentati da A.Na.Bo.Ra.Va. per l’anno 2025, ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 17/2016. Prenotazione di spesa.”;
- la nota prot. n. 5691/SAN del 04/08/2025 della Struttura Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, con la quale si chiede il parere al Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche (CESME) presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise (IZSAM) in merito al “*Pianodi vaccinazione ufficiale obbligatorio nei confronti della Dermatite nodulare contagiosa o Lumpy skin disease in Regione Autonoma Valle d’Aosta*”;
- la nota prot. n. 5740 del 05/08/2025 del Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche (CESME) presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise (IZSAM) con cui, ritenendo le misure previste funzionali all’obiettivo di contenimento della malattia, limitandone la diffusione nel territorio regionale e nazionale, esprime parere favorevole al “*Piano di vaccinazione ufficiale obbligatorio nei confronti della Dermatite nodulare contagiosa o Lumpy skin disease in Regione Autonoma Valle d’Aosta*”;
- tenuto conto del percorso condiviso con tutti i soggetti della filiera e il confronto avvenuto nell’imminenza della odierna seduta della Giunta;
- la nota dell’Associazione ANaBoRaVa presentata alla Giunta dal direttore stesso in data 07/08/2025 che dichiara pieno sostegno al Piano vaccinale per contrastare la Dermatite Nodulare contagiosa e riconosce nella vaccinazione l’unica soluzione possibile per

contrastare la diffusione della malattia e salvaguardare dagli effetti diretti della patologia e dalle conseguenze sanitarie che potrebbero colpire gli allevamenti;

- la nota del Direttore Generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta presentata alla Giunta dal direttore stesso in data 07/08/2025 che dichiara pieno sostegno all'avvio del piano vaccinale proposto dalla Regione Valle d'Aosta e reputa il ricorso alla vaccinazione inderogabile per procedere in maniera efficace ed urgente a tutelare al meglio il patrimonio zootecnico valdostano ed evitare danni sanitari ed economici importanti per il settore.

Prende atto che:

- la Lumpy skin disease (LSD) ricade nelle malattie elencate nella categoria A secondo il regolamento (UE) 2016/429, per le quali è necessario adottare immediatamente misure di eradicazione non appena vengono rilevate sul territorio europeo, con l'obiettivo di eliminarle completamente;
- in caso di conferma della malattia in Valle d'Aosta il regolamento prevede ad oggi l'abbattimento non solo del capo infetto e ma dell'intero allevamento;
- la vaccinazione dell'intero patrimonio zootecnico regionale, oltre a proteggere i bovini dalla malattia, ci consentirà in caso di presenza di un focolaio sui nostri territori di chiedere deroghe sull'abbattimento totale dei capi;
- perché la vaccinazione sia efficace il piano vaccinale va applicato all'intero territorio regionale, in modo da garantire, come richiesto dalla norma (regolamento (UE) 2023/361) di raggiungere il 95% degli stabilimenti vaccinati ed il 75% dei capi vaccinati.

Evidenzia che, sulla base di quanto riportato dal Veterinario regionale, dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare:

- in considerazione dell'andamento della situazione epidemiologica sul territorio francese che ha fatto rientrare parte dei territori regionali nell'areale di 50 km di sorveglianza di un focolaio, la vaccinazione dell'intero patrimonio bovino regionale, nonché tutti i capi bovini appartenenti ad altre regioni/Stati membri, ma detenuti per motivi di alpeggio sul territorio regionale, da effettuare nel minor tempo possibile, costituisce, allo stato attuale, lo strumento più efficace per combattere la malattia, ridurre la propagazione della stessa e limitare al minimo le ripercussioni sul comparto produttivo della regione;
- la Dermatite nodulare contagiosa o Lumpy skin disease rappresenta una seria minaccia per la Valle d'Aosta e che è doveroso e urgente, a fronte della evoluzione della situazione epidemiologica nei territori francesi, avviare misure finalizzate a prevenire l'introduzione del virus nel territorio regionale e nazionale e tutelare il nostro prezioso patrimonio zootecnico;
- la zona di vaccinazione comprende l'intero territorio regionale, dando priorità agli stabilimenti/alpeggi e ai capi situati nella zona di sorveglianza istituita conformemente all'articolo 21 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, con Provvedimento dirigenziale n. 4094 del 23 luglio 2025 e successive note integrative del Veterinario regionale, estendendo comunque la vaccinazione nel più breve tempo possibile a tutto il territorio regionale;
- per la campagna di vaccinazione è utilizzato un vaccino ad uso veterinario vivo attenuato denominato "Lumpy Skin Disease Vaccine for Cattle" (vaccino OBP), fornito a titolo gratuito dalla Commissione Europea, regolarmente autorizzato nel Paese terzo di provenienza e per il quale il Ministero della Salute ha già emanato formale autorizzazione all'impiego ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2 del Regolamento delegato (UE) 2019/6;

- i vaccini, stoccati presso il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL, sono direttamente disponibili e affidati alla S.C. Sanità Animale che gestisce anche la distribuzione ai veterinari vaccinatori, l’utilizzo delle dosi e assicura lo svolgimento della campagna riducendo al minimo lo spreco e provvedendo a compilare, aggiornare e conservare apposito registro di carico e scarico del vaccino e a redigere per ciascun intervento specifico verbale di vaccinazione;
- la gestione del Piano e la produzione del protocollo di azione è affidata al direttore della S.C. Sanità Animale dell’Azienda USL. Le operazioni di vaccinazione sono svolte da squadre miste formate da veterinari dell’Azienda USL e da veterinari aziendali appartenenti all’Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Valdostana (A.Na.Bo.Ra.Va.) che si sono resi disponibili, i quali assicurano l’esecuzione della vaccinazione nei tempi e nei modi indicati dal programma, nel rispetto della buona pratica veterinaria, adottando le opportune precauzioni igienico-sanitarie e attenendosi alle specifiche note di utilizzo riportate nei fogli illustrativi e nelle schede tecniche del vaccino. Il Servizio Veterinario dell’Azienda USL gestisce il registro di carico/scarico del vaccino e garantisce l’alimentazione corretta e tempestiva dei dati nel sistema SANAN del portale VETINFO, anche in forma massiva, almeno giornalmente e comunque entro 48 ore dall’intervento;
- la somministrazione della vaccinazione obbligatoria effettuata dai veterinari in servizio presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta è a totale carico dell’Azienda stessa, la quale, se necessario, potrà attivare contratti in regime di libera professione ai sensi dell’articolo 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001 nel rispetto del tetto di spesa per il personale previsto per l’anno 2025 dall’Allegato C alla deliberazione della Giunta regionale n. 1183 del 30 settembre 2024, recante “Approvazione di indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e assegnazione all’Azienda USL della Valle d’Aosta del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente per la garanzia dei LEA per l’anno 2025 e per investimenti per l’anno 2026, determinato con le ll.rr. 25/2023 e 29/2023, come modificate dalla l.r. 12/2024. Prenotazione di spesa.”;
- la somministrazione della vaccinazione obbligatoria effettuata dai veterinari aziendali dell’A.Na.Bo.Ra.Va. verrà gestita nell’ambito delle risorse previste nel programma di consulenza zootecnica aziendale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1506 del 25 novembre 2024, recante “Approvazione dei programmi di assistenza zoiatrica veterinaria e di consulenza zootecnica aziendale presentati da A.Na.Bo.Ra.Va. per l’anno 2025, ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 17/2016. Prenotazione di spesa.”. Si richiede all’A.Na.Bo.Ra.Va. di monitorare puntualmente le spese necessarie al pagamento dei veterinari aziendali di cui sopra e qualora tali risorse non risultassero sufficienti, prima di proseguire con le attività, di fare richiesta alla struttura regionale competente per l’autorizzazione a procedere;
- la Struttura Zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori, del Dipartimento agricoltura dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, gestirà le operazioni di tempestivo aggiornamento dei dati presenti nella Banca dati dell’anagrafe zootecnica (BDN) nonché le eventuali necessità di elaborazione dei medesimi;
- il Corpo forestale della Valle d’Aosta, qualora necessario, fornirà supporto logistico alle operazioni di vaccinazione;
- la Protezione civile, qualora necessario, fornirà supporto logistico per il trasporto per mezzo dell’elicottero di eventuali gabbie di contenimento e transenne per la vaccinazione dei manzi in alpeggio;
- operatori dell’Association Régional Eleveurs Valdôtains (AREV), qualora necessario, forniranno supporto operativo alle operazioni di vaccinazione;

- operatori dell’Institut Agricole Régional (IAR), qualora necessario, forniranno supporto operativo alle operazioni di vaccinazione;
- le movimentazioni di animali e prodotti nella zona di vaccinazione avverranno in conformità delle condizioni previste dal regolamento delegato (UE) 2023/361, Allegato IX, parte 3, salvo la possibilità di accordare eventuali deroghe per benessere animale per la movimentazione degli animali provenienti dagli alpeggi;
- è fatto obbligo a chiunque ne abbia competenza di rispettare o far rispettare il Piano di cui all’allegato alla presente deliberazione e agli operatori responsabili degli stabilimenti / alpeggi interessati di collaborare in quanto la mancata collaborazione, ai sensi dell’articolo 23, comma 11, del d.lgs. 136/2022, comporta sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro, salvo il fatto non costituisca reato, e il mancato rispetto delle disposizioni comporta la perdita del diritto agli indennizzi in caso di abbattimento, ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218, come modificata dal d.lgs. 136/2022.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;
- visto il resoconto della riunione della Unità di crisi centrale tenutasi il 22 luglio 2025, nella quale è stato confermato dal CESME presso l’IZSAM l’interessamento di parte del territorio della Regione Valle d’Aosta all’interno dell’areale di sorveglianza di 50 km di un focolaio francese di Lumpy skin disease, la volontà condivisa espressa dalla Regione, di richiedere alla Commissione europea la fornitura delle dosi necessarie per vaccinare l’intero patrimonio bovino della nostra Regione ed è stato chiesto agli uffici competenti di elaborare un piano di vaccinazione ufficiale dettagliato da sottoporre alla valutazione del CESME e della Commissione Europea;
- ritenuto di approvare il *“Piano di vaccinazione ufficiale obbligatorio nei confronti della Dermatite nodulare contagiosa o Lumpy skin disease in Regione Autonoma Valle d’Aosta”* di cui all’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, approvato e validato dal Ministero della salute e dal Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche (CESME) in data 05/08/2025, che prevede di sottoporre ad intervento vaccinale obbligatorio l’intero patrimonio bovino regionale nonché tutti i capi bovini appartenenti ad altre regioni/Stati membri, ma detenuti per motivi di alpeggio sul territorio regionale, da effettuare nel minor tempo possibile dando priorità agli stabilimenti/alpeggi e ai capi situati nella zona di sorveglianza istituita conformemente all’articolo 21 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, con Provvedimento dirigenziale n. 4094 del 23 luglio 2025 e successive note integrative del Veterinario regionale, estendendo comunque la vaccinazione nel più breve tempo possibile a tutto il territorio regionale;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;
- considerato che la Dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato sanità salute e politiche sociali ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli, essendosi astenuto l’Assessore Marco CARREL

DELIBERA

- 1) di approvare il “*Piano di vaccinazione ufficiale obbligatorio nei confronti della Dermatite nodulare contagiosa o Lumpy skin disease in Regione Autonoma Valle d’Aosta*” di cui all’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, approvato e validato dal Ministero della salute e dal Centro di riferimento nazionale per le malattie esotiche (CESME) in data 05/08/2025, che prevede di sottoporre ad intervento vaccinale obbligatorio l’intero patrimonio bovino regionale nonché tutti i capi bovini appartenenti ad altre regioni/Stati membri, ma detenuti per motivi di alpeggio sul territorio regionale, da effettuare nel minor tempo possibile dando priorità agli stabilimenti/alpeggi e ai capi situati nella zona di sorveglianza istituita conformemente all’articolo 21 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, con Provvedimento dirigenziale n. 4094 del 23 luglio 2025 e successive note integrative del Veterinario regionale, estendendo comunque la vaccinazione nel più breve tempo possibile a tutto il territorio regionale;
- 2) di dare atto che la somministrazione della vaccinazione obbligatoria effettuata dai veterinari in servizio presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta è a totale carico dell’Azienda stessa, la quale, se necessario, potrà attivare contratti in regime di libera professione ai sensi dell’articolo 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001 nel rispetto del tetto di spesa per il personale previsto per l’anno 2025 dall’Allegato C alla deliberazione della Giunta regionale n. 1183 del 30 settembre 2024 recante “Approvazione di indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e assegnazione all’Azienda USL della Valle d’Aosta del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente per la garanzia dei LEA per l’anno 2025 e per investimenti per l’anno 2026, determinato con le ll.rr. 25/2023 e 29/2023, come modificate dalla l.r. 12/2024. Prenotazione di spesa.”;
- 3) di dare atto che la somministrazione della vaccinazione obbligatoria effettuata dai veterinari aziendali dell’A.Na.Bo.Ra.Va. verrà gestita nell’ambito delle risorse previste nel programma di consulenza zootecnica aziendale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1506 del 25 novembre 2024, recante “Approvazione dei programmi di assistenza zoiatrica veterinaria e di consulenza zootecnica aziendale presentati da A.Na.Bo.Ra.Va. per l’anno 2025, ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 17/2016. Prenotazione di spesa.” – impegno di spesa n. 5517/2025 approvato con PD n. 7099/2024;
- 4) di dare atto che, nel caso in cui le risorse finanziarie attualmente previste si rivelassero insufficienti, si provvederà con successivi atti ad autorizzare A.Na.Bo.Ra.Va. a proseguire l’attività di somministrazione della vaccinazione obbligatoria, previa definizione della copertura di tali ulteriori spese, nei limiti degli stanziamenti del bilancio finanziario gestionale triennale 2025/2027;
- 5) di dare atto che eventuali maggiori oneri per l’acquisto di materiale utili per le attività di cui alla presente deliberazione trovano copertura nell’ambito e nei limiti del bilancio dell’Azienda USL della Valle d’Aosta;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione può essere modificata, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in caso di aggiornamenti normativi o evoluzione epidemiologica con Provvedimento dirigenziale del Veterinario regionale.

§

PIANO DI VACCINAZIONE UFFICIALE OBBLIGATORIO
NEI CONFRONTI DELLA DERMATITE NODULARE
CONTAGIOSA (DNC) O LUMPY SKIN DISEASE (LSD)
IN VALLE D'AOSTA.

A) SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA E PERTINENTI VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA SCELTA DI ATTUARE LA VACCINAZIONE

Attualmente, al 30 luglio 2025, non sono stati confermati focolai di Lumpy Skin Disease (LSD) sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Tuttavia, la situazione epidemiologica impone un'azione preventiva urgente a causa dei recenti focolai individuati in Francia, nella confinante area della Savoia francese, dove, al 29/07/2025, sono stati notificati 47 focolai nei dipartimenti di Savoia e Alta Savoia, adiacenti al confine valdostano. In particolare, il focolaio di Albertville ha esteso la zona di protezione francese a meno di un chilometro dal confine valdostano (Figura 1). La vicinanza geografica e la potenziale diffusione del virus da aree limitrofe rendono la Valle d'Aosta ad alto rischio di introduzione della malattia.




Figura 1 Distribuzione geografica dei focolai di LSD nelle aree confinanti

Considerando il prezioso patrimonio zootecnico regionale (Tabella 1) e la necessità di prevenire l'introduzione e la diffusione del virus nel territorio regionale e nazionale, si è deciso di implementare una strategia di vaccinazione profilattica d'urgenza. Questa decisione è in linea con le raccomandazioni europee per la gestione della LSD in aree a rischio e si basa sui criteri previsti dal Regolamento delegato (UE) 2023/361, Allegato II, parte 1, e dall'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2026/429.

L'obiettivo primario è quello di creare rapidamente un'immunità diffusa nella popolazione bovina regionale per ridurre la suscettibilità all'infezione e minimizzare il rischio di gravi conseguenze sanitarie ed economiche qualora il virus dovesse fare ingresso nella regione.

Tabella 1 Consistenza del patrimonio bovino in Valle d'Aosta per comuni

Comuni	n° stabilimenti con bovini	n° capi
Allein	9	107
Antey-Saint-André	14	432
Aosta	23	528
Arnad	15	270
Arvier	3	5
Avise	3	54
Ayas	20	717
Aymavilles	12	423
Bionaz	10	445
Brissogne	18	828
Brusson	27	864
Challand-Saint-Anselme	15	383
Challand-Saint-Victor	11	509
Chambave	14	385
Chamois	2	25
Champdepraz	7	188
Champorcher	5	114
Charvensod	20	474
Chatillon	29	817
Cogne	11	371
Courmayeur	3	72
Donnas	29	800
Doues	20	862
Emarèse	5	115
Etroubles	11	246
Fénis	16	403
Fontainemore	19	633
Gaby	2	4
Gignod	13	575
Gressan	21	917
Gressoney-La-Trinité	1	42
Gressoney-Saint-Jean	8	241
Hone	4	147
Introd	5	265
Issime	16	632
Issogne	15	525
Jovencan	12	534
La Magdeleine	2	61
La Salle	26	780
Lillianes	16	420
Montjovet	18	565
Morgex	12	673

Comuni	n° stabilimenti con bovini	n° capi
Nus	37	1006
Ollomont	8	273
Oyace	14	540
Perloz	13	193
Pollein	21	1344
Pontboset	1	17
Pontey	2	101
Pont-Saint-Martin	22	762
Pré-Saint-Didier	4	156
Quart	43	1497
Rhêmes-Notre-Dame	1	37
Rhêmes-Saint-Georges	3	206
Roisan	10	392
Saint-Christophe	18	642
Saint-Denis	13	289
Saint-Marcel	13	372
Saint-Nicolas	12	551
Saint-Oyen	1	71
Saint-Pierre	15	496
Saint-Rhémy-En-Bosses	6	192
Saint-Vincent	19	370
Sarre	5	203
Torgnon	13	401
Valgrisenche	5	58
Valpelline	12	461
Valsavarenche	2	44
Valtournenche	16	304
Verrayes	36	959
Verrès	17	1102
Villeneuve	12	335
Totale complessivo	936	30825

B) OBIETTIVI DEL PIANO DI VACCINAZIONE

Considerato l'andamento della situazione epidemiologica che vede coinvolti diversi stabilimenti sul territorio francese al confine con la Regione Valle d'Aosta, il piano di vaccinazione ha come obiettivo prioritario quello di prevenire il rischio di introduzione del virus della LSD nella Regione Valle d'Aosta e, di conseguenza, nel resto del Paese, tenendo conto dell'elevato numero di bovini attualmente al pascolo nell'area di confine interessata dall'areale di sorveglianza di un focolaio francese, nonché della necessità di tutelare razze autoctone di alto valore, una razza bovina in pericolo di estinzione e la produzione locale di formaggi a denominazione di origine protetta.

Il ricorso alla vaccinazione, estesa alla totalità del patrimonio bovino detenuto sul territorio regionale, nonché a tutti i capi bovini appartenenti ad altre regioni/Stati membri, ma detenuti per motivi di alpeggio sul territorio valdostano, da effettuare nel minor tempo possibile, costituisce, allo stato attuale, lo strumento più efficace per ridurre la propagazione della malattia e limitare al minimo le ripercussioni sul comparto produttivo della regione e consentirà di raggiungere una copertura vaccinale sufficiente a garantire che la malattia sia controllata e che non si presenti negli anni successivi.

C) AMBITO DI APPLICAZIONE (POPOLAZIONE ANIMALE E STABILIMENTI INTERESSATI DALLA VACCINAZIONE).

L'area di vaccinazione corrisponde all'intero territorio regionale ed è raffigurata nella figura 2.




Figura 2 Zone di vaccinazione e di sorveglianza in Valle d'Aosta

La vaccinazione è obbligatoria e deve essere effettuata rapidamente in tutti gli stabilimenti/alpeggi con bovini e su tutti i capi bovini, inclusi quelli appartenenti ad altre regioni/Stati membri e detenuti per motivi di alpeggio sul territorio regionale, inclusi pertanto i **3.933 capi originari del Piemonte**, di cui 340 sono situati in zona di sorveglianza.

Attualmente, non sono previste esenzioni. Il piano prevede la vaccinazione di tutti i capi bovini detenuti in Valle d'Aosta senza restrizioni per sesso ed età (Tabella 2, Tabella 3).

Tabella 2 Numero di stabilimenti e capi bovini in Valle d'Aosta

REGIONE	NUMERO ALLEVAMENTI BOVINI	N° CAPI
Valle d'Aosta	1242	30.825
Piemonte	nd	3.933
		34.758

Tabella 3: Numero di capi bovini in Valle d'Aosta per sesso e classi di età

CLASSE DI ETÀ	SESSO	N° CAPI
1 - DA 0 A 6 MESI	F	3.033
1 - DA 0 A 6 MESI	M	827
2 - DA 6 A 12 MESI	F	2.112
2 - DA 6 A 12 MESI	M	427
3 - DA 12 A 24 MESI	F	4.227
3 - DA 12 A 24 MESI	M	332
4 - OLTRE 24 MESI	F	19.691
4 - OLTRE 24 MESI	M	176
TOTALE		30.825

Sarà data priorità agli stabilimenti/alpeggi (figura 3) e ai capi situati nella zona di sorveglianza istituita conformemente all'articolo 21 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, con Provvedimento dirigenziale n. 4094 del 23 luglio 2025. La vaccinazione sarà comunque estesa nel più breve tempo possibile a tutto il territorio regionale.




Figura 3 Distribuzione geografica degli alpeggi e degli stabilimenti con bovini in Valle d'Aosta


D) ATTIVITA' DI VACCINAZIONE, FLUSSO DATI E SUPERVISIONE (MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA').

1. CARATTERISTICHE, PRESENTAZIONE E MODALITA' DI IMPIEGO DEL VACCINO

Per la campagna di vaccinazione è utilizzato un vaccino ad uso veterinario vivo attenuato messo a disposizione dalla banca dei vaccini dell'Unione Europea, regolarmente autorizzato nel Paese terzo di provenienza (Sud Africa), e per il quale il Ministero della Salute ha già emanato formale autorizzazione per l'impiego ai sensi dell'art. 110, par. 2, del Regolamento delegato (UE) 2019/6, nell'ambito dell'attuazione del presente piano di vaccinazione.

Il vaccino è denominato "LUMPY SKIN DISEASE VACCINE FOR CATTLE" (Vaccino OBP Lumpy skin disease (Neethling strain)) (figura 4) ed è costituito da virus vivo attenuato liofilizzato (ceppo Neethling) per l'immunizzazione profilattica dei bovini contro la lumpy skin disease.

Figura 4. Vaccino Lumpy Skin Disease



Il vaccino deve essere conservato a 2°C - 8°C e la temperatura deve essere registrata due volte al giorno. Una volta aperto, il vaccino deve essere utilizzato il giorno stesso.

Per la ricostituzione del vaccino occorre utilizzare una siringa sterile per trasferire il diluente sterile nella fiala di vaccino liofilizzato. Mescolare fino a sciogliere la polvere, quindi trasferire la sospensione al diluente rimanente e mescolare bene.

Dopo aver ricostituito il vaccino, secondo le indicazioni del produttore, deve essere somministrato per via sottocutanea (dose: 2 ml) nei bovini nella zona del collo, utilizzando un ago e una siringa sterili. I vitelli di madri vaccinate devono essere vaccinati da 6 mesi di età, mentre quelli di madri non vaccinate possono essere vaccinati a qualsiasi età.

L'immunità si instaura in circa 3 settimane di tempo dall'inoculazione del vaccino.

2. STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DEL VACCINO

Le confezioni del vaccino sono stoccate, con le modalità previste dalla normativa vigente, presso il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL - Località Amérique, 7 / L – 11020 QUART (AO) e affidati alla SC Sanità Animale dell'Azienda USL che gestisce anche la distribuzione ai veterinari vaccinatori, l'utilizzo delle dosi e assicura lo svolgimento della campagna riducendo al minimo lo spreco.

È compito della SC Sanità Animale dell'Azienda USL garantire la corretta conservazione del vaccino sino alla sua distribuzione ai veterinari vaccinatori e tenere regolare registro di carico e scarico del vaccino in uso riportante il numero dei lotti e la data di scadenza sia dei vaccini che dei diluenti allegati e a tracciare tutte le relative cessioni di vaccino. Sullo stesso registro dovranno essere registrate anche le eventuali dosi di vaccino andate distrutte per cause accidentali nel corso delle operazioni di stoccaggio e consegna.

Le dosi di vaccino eventualmente non utilizzate e i rifiuti derivati da tale medicinale dovranno essere smaltiti in conformità alla normativa vigente in materia di rifiuti sanitari.

3. PROCEDURA DI VACCINAZIONE

La gestione del Piano di vaccinazione è affidata alla SC Sanità Animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta che lavora in stretta collaborazione con l'Ufficio Zootecnia, produzioni lattiero- casearie e laboratori del Dipartimento agricoltura dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, che si occupa della gestione delle operazioni di tempestivo aggiornamento dei dati presenti nella Banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN) nonché di eventuali necessità di elaborazione dei medesimi.

Le operazioni di vaccinazione sono svolte da squadre miste formate da veterinari dell'Azienda USL di tutte e tre le aree e da veterinari aziendali appartenenti all'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana (A.Na.Bo.Ra.Va.) che si sono resi disponibili, che assicurano l'esecuzione della vaccinazione nei tempi e nei modi indicati dal programma, nel rispetto della buona pratica veterinaria, adottando le opportune precauzioni igienico-sanitarie e attenendosi alle specifiche note di utilizzo riportate nei fogli illustrativi e nelle schede tecniche del vaccino in uso. Per ogni vaccinazione è previsto inoltre l'utilizzo di un apposito verbale di vaccinazione, da conservare presso gli Uffici della SC Sanità animale dell'Azienda USL, in cui sono riportati tra l'altro:

- ✓ Identificazione individuale degli animali vaccinati
- ✓ Specie e categoria;
- ✓ Numero di registrazione dello stabilimento;
- ✓ Numero di animali vaccinati;
- ✓ Numero di dosi di vaccino somministrate;
- ✓ Tipo e nome del vaccino;
- ✓ Data di vaccinazione;
- ✓ Operatore (Medico veterinario) che ha eseguito la vaccinazione.

Il veterinario che effettua la vaccinazione può, a suo insindacabile giudizio, non procedere alla vaccinazione dei capi che al momento della visita in azienda si presentano debilitati o comunque in

condizioni sanitarie e fisiologiche non idonee alla vaccinazione. In questo caso il veterinario deve individuare gli animali da riformare e l'allevatore provvedere alla separazione fisica dei capi non vaccinati, così da facilitare lo svolgimento dell'intervento vaccinale. Il veterinario avrà cura di rispettare le dovute precauzioni di asepsi e di igiene nel corso dell'intero intervento vaccinale. Inoltre, il veterinario ha l'obbligo di informare gli allevatori dei possibili effetti indesiderati provocati dalla vaccinazione e contestualmente dei vantaggi della vaccinazione in relazione alle perdite legate alla presenza della malattia e dell'infezione. Gli stessi veterinari devono altresì informare gli allevatori dell'obbligo di segnalare, entro due settimane, qualsiasi manifestazione clinica anomala, perdita di peso o produzione latte, la morte di animali e l'insorgenza di eventuali patologie di sospetta origine infettiva che si verificano in azienda.

Le squadre di vaccinatori sono supportate, laddove necessario, da agenti del Corpo forestale della Valle d'Aosta, sia sotto l'aspetto logistico che sotto l'aspetto di tutela. In situazioni particolari, come durante la vaccinazione dei manzi al pascolo in alpeggio, è previsto anche il coinvolgimento di operatori dell'Association Régionale Éleveurs Valdôtains (AREV) e dell'Institut Agricole Régional (IAR). La Protezione Civile ha inoltre dato disponibilità per il trasporto in elicottero, qualora si rendesse necessario, delle gabbie di contenimento, acquistate dall'Azienda USL, al fine di agevolare le operazioni di vaccinazione dei manzi.

4. REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI VACCINAZIONE (SISTEMA INFORMATIVO) E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ

I Servizi Veterinari di Sanità Animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, sulla base dell'attività effettuata e dei relativi verbali di vaccinazione, garantiscono la corretta alimentazione dei flussi informativi relativi alle stesse attività di vaccinazione effettuate sui propri territori di competenza, attraverso la registrazione dei dati relativi alle vaccinazioni nell'apposito sistema informativo sanità animale (SANAN) del portale VETINFO, anche in forma massiva, con cadenza giornaliera e comunque non oltre le 48 ore dagli interventi di vaccinazione.

Per le relative verifiche ed il necessario monitoraggio delle attività (supervisione dello stato di avanzamento delle attività), i Servizi Veterinari di Sanità Animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e gli altri Enti preposti consultano periodicamente i pertinenti dati di competenza, oltreché dai sistemi informativi veterinari dedicati (SANAN).

5. MONITORAGGIO DI EVENTUALI EFFETTI INDESIDERATI

L'operatore deve segnalare al Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta eventuali manifestazioni cliniche anomale, quali comparsa di noduli cutanei, linfadenomegalia dei linfonodi superficiali, abbattimento o altre manifestazioni patologiche, nelle due settimane successivamente alla vaccinazione, il quale provvederà a visitare lo stabilimento, verificare gli effetti indesiderati segnalati e, eventualmente, prelevare i campioni necessari da conferire all'IZSPLV per confermare o smentire gli eventuali effetti indesiderati, secondo le indicazioni fornite dal CESME con nota n. 2025/10436 del 21/07/2025 avente come oggetto: "Monitoraggio di eventuali effetti indesiderati a seguito della vaccinazione contro la Lumpy Skin Disease".

Ogni sospetta reazione avversa connessa all'impiego del vaccino in uso dovrà essere segnalata al Ministero della salute - Direzione Generale della Salute Animale – Ufficio 4 ed al Centro Regionale di Farmacovigilanza della Regione Valle d'Aosta.

Ulteriori indicazioni verranno fornite in accordo con il CESME.

6. DURATA PREVISTA DELLA VACCINAZIONE, DALL'INIZIO DELLA VACCINAZIONE ALLA FINE DELLA SORVEGLIANZA SVOLTA DOPO LA VACCINAZIONE.

Considerato l'imminente arrivo della fornitura le attività di vaccinazione saranno avviate sul territorio regionale in data 05 agosto 2025, o alla prima data utile dopo l'arrivo dei vaccini dal Sudafrica. La durata stimata della vaccinazione è di 2 mesi.

7. DETTAGLI DELLA SORVEGLIANZA CLINICA E SORVEGLIANZA DI LABORATORIO RAFFORZATA DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA C), E ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2, LETTERA B);

Si farà riferimento alle ulteriori disposizioni che verranno stabilite dal Ministero della Salute, in accordo con il CESME e le Autorità regionali.

E) RESTRIZIONE A MOVIMENTI DI ANIMALI VACCINATI E PRODOTTI

Le movimentazioni interne alla regione Valle d'Aosta di animali vaccinati avverranno in conformità delle condizioni previste dal regolamento delegato (UE) 2023/361 Allegato IX, parte 3, comma 3.1., lettera a) di seguito richiamate:

i) i bovini compresi nella partita devono essere stati vaccinati contro l'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e trovarsi ancora, a tale data, nel periodo di immunità conformemente alle istruzioni del fabbricante del vaccino;

ii) tutti gli altri bovini detenuti nello stesso stabilimento di origine dei bovini compresi nella partita devono essere stati vaccinati contro l'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e trovarsi ancora, a tale data, nel periodo di immunità conformemente alle istruzioni del fabbricante del vaccino, oppure trovarsi ancora, alla data di spedizione, nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna;

iii) i bovini compresi nella partita devono essere detenuti nel proprio stabilimento di origine sin dalla nascita oppure per un periodo ininterrotto di almeno 28 giorni prima della data di spedizione; e

— è stato eseguito, con esito favorevole, un esame clinico di tutti i bovini detenuti nello stabilimento di origine di tali partite, compresi i bovini facenti parte di tali partite;

— se necessario, è stato eseguito, con esito favorevole, un esame di laboratorio dei bovini detenuti nello stabilimento di origine di tali partite, compresi i bovini facenti parte di tali partite;

Le movimentazioni verso il Piemonte, o altri territori italiani, di capi vaccinati, **con possibilità di accordare eventuali deroghe per benessere animale per la movimentazione degli animali**

provenienti dagli alpeggi, avverranno in conformità delle condizioni previste dal regolamento delegato (UE) 2023/361 Allegato IX, parte 3, comma 3.1., lettera b) di seguito richiamate:

oltre alle condizioni di cui alla lettera a), punti ii) e iii), sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i) i bovini compresi nella partita devono essere stati vaccinati contro l'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa almeno 60 giorni prima della data di spedizione e trovarsi ancora, a tale data, nel periodo di immunità conformemente alle istruzioni del fabbricante del vaccino;

ii) in un raggio di almeno 20 km intorno allo stabilimento di origine di tali partite non sono stati registrati focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa per un periodo di almeno tre mesi prima della data di spedizione; e

iii) tutti i bovini detenuti in un raggio di 50 km intorno allo stabilimento di origine della partita devono essere stati vaccinati o rivaccinati contro l'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa almeno 60 giorni prima della data di spedizione e trovarsi ancora, a tale data, nel periodo di immunità conformemente alle istruzioni del fabbricante del vaccino oppure nel periodo di immunità indotto dall'immunità materna.

Le movimentazioni verso altri Stati membri o territori di paesi terzi, di capi vaccinati, **con possibilità di accordare eventuali deroghe per benessere animale per la movimentazione degli animali provenienti dagli alpeggi**, avverranno in conformità delle condizioni previste dal regolamento delegato (UE) 2023/361 Allegato IX, parte 3, comma 3.1., lettera c) di seguito richiamate:

oltre alle condizioni di cui

alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni seguenti:

i) gli animali devono soddisfare eventuali garanzie in materia di sanità animale in base all'esito favorevole di una valutazione dei rischi relativa alle misure contro la diffusione dell'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa richieste dall'autorità competente dello Stato membro di origine e approvate dall'autorità competente degli Stati membri di passaggio e di destinazione prima della data di spedizione;

ii) non devono essere stati confermati focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in un raggio di almeno 20 km intorno allo stabilimento di origine di tali partite per un periodo di almeno tre mesi prima della data di spedizione; e

iii) tutti i bovini detenuti in un raggio di 50 km intorno allo stabilimento di origine della partita devono essere stati vaccinati o rivaccinati contro l'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa almeno 60 giorni prima della data di spedizione e trovarsi ancora, a tale data, nel periodo di immunità conformemente alle istruzioni del fabbricante del vaccino oppure nel periodo di immunità indotto dall'immunità materna.

Ai relativi prodotti derivanti da animali vaccinati si applicano, fino al termine del periodo di recupero di cui alla parte 4 dell'Allegato IX del regolamento delegato (UE) 2023/361, i divieti specifici previsti, con possibilità di accordare eventuali deroghe per la movimentazione degli animali e dei relativi prodotti e sottoprodotti.

F) CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

La campagna di comunicazione è portata avanti dall’Autorità Competente Regionale e dalle Autorità Competenti Locali con il supporto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta sezione di Aosta. Inoltre, la campagna di comunicazione viene portata avanti di concerto anche con l’Assessorato all’Agricoltura e con le relative Associazioni e agenzie presenti su tutto il territorio regionale.

A già stato comunicato a tutti gli operatori interessati che, a fronte della situazione epidemiologica presente nel territorio francese per LSD, il modo migliore per proteggere il loro bestiame dall’infezione da LSD (e dal conseguente abbattimento) e il territorio regionale dall’introduzione del virus dell’LSD è vaccinarlo il prima possibile, invece di aspettare che la malattia si diffonda anche negli stabilimenti regionali e che si verificano casi nelle loro aziende. Tale informazione è già pervenuta attraverso comunicati delle Associazioni allevatori (Figura 5).

Figura 5.



COMUNICATO ANABORAVA

Vaccinazione Dermatite Nodulare Bovina

In considerazione dei diversi tentativi di diffondere disinformazione e creare allarmismo sul tema della vaccinazione contro la LSD (Lumpy Skin Disease), ANABORAVA intende esprimere di seguito la propria posizione, condivisa dal Consiglio Direttivo e dalla Direzione.

L'Associazione riconosce nella vaccinazione una delle principali misure di controllo per contrastare la diffusione della malattia e salvaguardare il patrimonio bovino regionale, sia dagli effetti diretti della patologia che dalle conseguenze sanitarie che potrebbero colpire gli allevamenti (abbattimenti totali).

Risulta pertanto importante che, non appena sarà disponibile il vaccino, la campagna vaccinale possa essere avviata in modo coordinato ed efficace. Per questo motivo, l'Associazione ha messo a disposizione del Servizio Sanitario pubblico la professionalità dei Veterinari Aziendali ANABORAVA.

La FAO, la Commissione Europea, il Ministero della Salute e l'Assessorato regionale alla Sanità si sono tutti espressi favorevolmente riguardo alla vaccinazione contro la LSD.

In attesa della pubblicazione del comunicato ufficiale dell'USL-VdA sugli **effetti collaterali conseguenti alla vaccinazione contro la Dermatite Nodulare Bovina, è possibile anticipare che, secondo la letteratura scientifica, tali effetti sono molto rari.**

Meno dello 0,015% dei bovini vaccinati (1 caso ogni 6.500 capi vaccinati) presenta effetti collaterali quali: febbre transitoria, gonfiore localizzato nel sito di iniezione, temporanea riduzione della produzione latte e passeggera perdita di appetito.

Più raramente possono comparire noduli cutanei non contagiosi che non si ulcerano, non producono croste e regrediscono spontaneamente senza necessità di trattamento.

In Savoia, dove la vaccinazione è in corso da circa 15 giorni, sono stati segnalati solo 3 casi con le reazioni sopra descritte, mentre non sono stati registrati aborti.

Anche la Svizzera ha avviato da diversi giorni la vaccinazione nel Canton Vallese, senza segnalazioni di problematiche particolari.

La gestione della malattia attraverso la vaccinazione (che sarà obbligatoria per tutti gli allevamenti) rappresenta un'azione coordinata necessaria per tutelare l'economia zootecnica ed evitare gravi conseguenze economiche e sanitarie negli allevamenti bovini della nostra regione.

Allo stesso modo viene data comunicazione rispetto alle eventuali effetti collaterali che potrebbero sopraggiungere in seguito alla vaccinazione attraverso un volantino (Figura 6) che sarà distribuito ad ogni allevatore al momento della somministrazione del vaccino.

Figura 6

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta



EFFETTI COLLATERALI A SEGUITO DELLA VACCINAZIONE.

Secondo la letteratura scientifica, gli effetti collaterali conseguenti alla vaccinazione contro la Dermatite Nodulare Contagiosa (DNC) del bovino sono **estremamente rari**.

Si stima che meno dello 0,015% dei capi vaccinati (circa 1 su 6.500) possa manifestare reazioni avverse, generalmente **lievi e transitorie**, quali:

- febbre passeggera;
- gonfiore nella sede di iniezione, che tende a regredire spontaneamente nel giro di pochi giorni;
- temporanea riduzione dell'appetito e della produzione lattea.

Più raramente, possono comparire piccoli noduli cutanei (di diametro inferiore a 2 cm), non contagiosi, che non si ulcerano né formano croste e che scompaiono spontaneamente senza necessità di trattamento.

LUMPY SKIN DISEASE (VACCINE)
COMPOSITION: Freeze-dried, live attenuated virus (Neothling strain). **SPECIES:** For the prophylactic immunisation of cattle against lumpy skin disease.
DOSAGE: Cattle: 2 ml subcutaneously
PRESENTATION: Available in bottles of 50ml and 100ml
Reg num: G 0110 (Act 36/1947)
Namibia code: V01/24.4/154
Product code: 2223

La vaccinazione **non altera la qualità delle produzioni animali**. Il tempo di sospensione nelle carni è di **21 giorni**: gli animali possono essere macellati soltanto passati i tempi di attesa.

Il **rischio** associato alla vaccinazione è considerato **minimo**, soprattutto se confrontato con i danni e le perdite economiche che un eventuale focolaio di malattia comporterebbe, anche in relazione alle stringenti misure sanitarie previste nei casi di infezione da DNC.

IMPORTANTE

Qualsiasi manifestazione clinica anomala osservata nei 14 giorni successivi alla vaccinazione (es. calo della produzione lattea, perdita di peso, insorgenza di noduli cutanei, febbre, abbattimento, linfadenomegalia, aborti o altri sintomi patologici, compresa la morte del capo) **DEVE** essere prontamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL Valle d'Aosta.

Source: <https://agriculture.gouv.fr/dermatose-nodulaire-contagieuse-des-bovins-dnc-point-de-situation-et-foire-aux-questions>